

gli Stati membri ad adottare misure sulla base delle conoscenze acquisite, in modo da anticipare un intervento sulle fonti e si sollecita la trasmissione dei dati relativi al superamento dei valori limite dei precursori.

3.3. Nell'allegato I, sarebbe auspicabile esprimere i valori limite in parti per milione, oltre che in $\mu\text{gO}_3/\text{m}^3$. A tale proposito il Comitato esprime l'auspicio di un'armonizzazione non solo dei metodi ma altresì delle unità di misura.

3.4. Nell'allegato II, nell'ambito di una equilibrata distribuzione su base scientifica dei punti di rilevamento

dovrebbe essere prevista la misurazione di punti remoti (ove la concentrazione è quella puramente naturale).

3.5. Al punto 3 dell'allegato II, alla prima riga, dopo « altri punti di misurazione », si suggerisce di aggiungere « dei precursori dell'ozono », al fine di indicare le potenziali individuazioni delle fonti.

3.6. All'allegato IV, il Comitato invita a meglio distinguere tra informazione del pubblico in generale e misure di precauzione da adottare in caso di concentrazioni superiori ai $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per evitare inutili allarmismi.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N⁽¹⁾

(92/C 49/02)

Il Consiglio, in data 14 agosto 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 4 dicembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 18 dicembre 1991, nel corso della 292^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva pienamente le misure proposte dalla Commissione riguardo alle sporgenze esterne delle cabine dei veicoli commerciali a motore, per garantire il divieto di ogni sporgenza esterna acuminata, contribuendo in tal modo alla sicurezza delle persone in caso di incidenti.

1.2. Le proposte costituiscono una positiva estensione delle Direttive 70/156/CEE e 87/403/CEE e rientrano nella procedura di omologazione CEE per i veicoli a motore.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Tale articolo dovrebbe contenere anche un riferimento alla Direttiva 87/403/CEE che modifica la Direttiva 70/156/CEE.

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 32.

2.2. Articolo 4

Esiste contraddizione tra la proposta in esame e la Direttiva quadro 70/156/CEE in quanto le raccomandazioni del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico possono essere accettate o respinte dalla Commissione. Il Comitato ritiene che detto comitato dovrebbe continuare ad essere coinvolto nel processo decisionale secondo gli articoli 12 e 13 della direttiva quadro.

2.3. Articolo 6

L'articolo dovrebbe far riferimento non al « documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della Direttiva CEE », ma al certificato necessario di omologazione menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino.

2.4. Allegato I

2.4.1. Campo d'applicazione

Il Comitato ritiene che il portabagagli non dovrebbe essere escluso dal campo d'applicazione a meno che non risulti chiaramente che esso è sul tetto del veicolo e non sporga davanti o di lato.

2.4.2. Punto 2.5 (pannello posteriore della cabina)

Per il Comitato è chiaro che questo si applica unicamente alla proposta di direttiva in esame senza contravvenire ai principi fissati nelle direttive concernenti gli altri aspetti della cabina, ad esempio le cuccette.

2.4.3. Punto 3.5

Si fa notare che le disposizioni vanno al di là del Regolamento 61 della Commissione economica per l'Europa (ECE). Il Comitato, pur approvando in linea di principio la proposta, sottolinea che d'ora in poi ci saranno due diversi regolamenti in vigore.

2.4.4. Punto 4.1.2

Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità alla direttiva degli accessori in commercio montati sui veicoli dai proprietari.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN
